

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DELLE AMBASCIATE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Collegio delle Ambasciate ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. Le sue disposizioni si conformano e non possono in alcun caso modificare o alterare quelle della Costituzione.

Art. 2 – Natura e finalità

Il Collegio delle Ambasciate è l'organismo preposto al coordinamento delle Ambasciate e dei loro componenti, e alla rappresentazione delle loro istanze presso la Camera dello Statodellarte, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione. Si adopera per facilitare il coordinamento e l'integrazione delle attività tra Ambasciate operanti in un medesimo territorio. Opera in spirito democratico, riconoscendo nella Formula trinamica della Creazione il principio ispirativo del confronto al proprio interno e nei rapporti con gli Ambasciatori e le Ambasciatrici.

Art. 3 – Metodo decisionale

Il Collegio assume le proprie decisioni con il metodo del consenso ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione. Qualora dopo la seconda iterazione il consenso non sia raggiunto, si ricorre al voto a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente previste. Il ricorso diretto al voto a maggioranza è ammesso esclusivamente per motivate ragioni d'urgenza rappresentate al momento della convocazione e ratificate dalla maggioranza dei presenti.

CAPO II – COMPOSIZIONE E NOMINA

Art. 4 – Composizione

Il Collegio è composto da un numero dispari di componenti non inferiore a cinque e non superiore a tredici, ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione. La composizione assicura la parità di genere e la rappresentanza di tutti i continenti in cui opera lo Statodellarte. Ne sono membri di diritto i due rappresentanti della Presidenza della Camera dalla stessa indicati. Possono essere candidati a componente del Collegio gli Ambasciatori e le Ambasciatrici in carica dello Statodellarte.

Art. 5 – Procedura di nomina

La nomina del Collegio si svolge secondo la procedura stabilita dall'articolo 45 della Costituzione. La Presidenza della Camera raccoglie le candidature e, sentito il Collegio dei Garanti, predispone una lista che già rispetti i requisiti di composizione di cui all'articolo 4. La Presidenza convoca quindi tutti gli Ambasciatori e le Ambasciatrici in carica, anche con collegamenti da remoto, dando adeguato anticipo per assicurare la più ampia partecipazione. Risultano nominati i componenti della lista che ricevono il consenso degli Ambasciatori convocati.

Art. 6 – Durata, cessazioni e sostituzioni

Il Collegio resta in carica per tre anni dalla nomina, ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione. Il singolo componente cessa anticipatamente per dimissioni, per cessazione dall'incarico di Ambasciatore o Ambasciatrice, per decadenza ai sensi della Costituzione, ovvero a seguito di pronuncia del Collegio dei Garanti. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, la Presidenza della Camera attiva la procedura di sostituzione di cui all'articolo 5, nel rispetto dei criteri di composizione. Per i due rappresentanti di diritto, la sostituzione è effettuata dalla Presidenza della Camera. I componenti subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale del Collegio.

CAPO III – FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Sedute, convocazione e validità

Il Collegio si riunisce almeno una volta al mese, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, in presenza o con collegamenti da remoto. La convocazione è trasmessa con almeno sette giorni di anticipo dal coordinamento del Collegio, indicando data, modalità di partecipazione e ordine dei lavori. Le sedute sono valide quando vi partecipino almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 8 – Coordinamento interno

In conformità con l'articolo 24 della Costituzione, il Collegio nomina al proprio interno, con metodo del consenso, un coordinamento composto da almeno due persone di genere diverso. Il coordinamento convoca e presiede le sedute, predispone l'ordine dei lavori, ne cura la documentazione e rappresenta il Collegio nei rapporti con gli altri organismi dello Statodellarte. La funzione di coordinamento può essere esercitata a rotazione.

Art. 9 – Documentazione

Di ogni seduta è redatto un verbale sintetico a cura del coordinamento, che riporta i componenti presenti, l'ordine dei lavori trattato, le decisioni assunte e il metodo con cui sono state assunte. Il verbale è trasmesso ai componenti entro quindici giorni e conservato nell'archivio dello Statodellarte. Le decisioni di interesse per gli Ambasciatori e le Ambasciatrici sono comunicate loro tempestivamente.

CAPO IV – FUNZIONI

Art. 10 – Coordinamento delle Ambasciate e linee guida

Nei limiti stabiliti dalla Camera dello Statodellarte, il Collegio definisce le linee guida cui si conformano le attività degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione. Le linee guida possono altresì individuare criteri orientativi per riconoscere le iniziative di particolare rilevanza di cui all'articolo 11. Il Collegio favorisce l'integrazione e la cooperazione tra Ambasciate operanti nel medesimo territorio o in territori limitrofi, promuovendo lo scambio di esperienze, l'elaborazione di iniziative congiunte e, ove opportuno, la costituzione di Forum di secondo livello ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione.

Art. 11 – Autorizzazione di iniziative e gestione delle cessazioni

Il Collegio autorizza le iniziative assunte dagli Ambasciatori e dalle Ambasciatrici in nome dello Statodellarte quando di particolare rilevanza o non previste dalle linee guida, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione. La richiesta di autorizzazione è esaminata nella prima seduta utile, nel rispetto dei tempi necessari all'iniziativa. In caso di cessazione dall'incarico di un Ambasciatore o di un'Ambasciatrice, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione il Collegio decide sulla continuazione, in tutto o in parte, delle attività in corso o programmate della relativa Ambasciata. Può avocarne a sé la conduzione ovvero nominare un reggente ad interim per il tempo strettamente necessario, individuato preferibilmente tra Ambasciatori e Ambasciatrici operanti nello stesso territorio. Le funzioni sanzionatorie e quelle relative alla decadenza per violazione della Carta degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici restano di esclusiva competenza del Collegio dei Garanti ai sensi degli articoli 41 e 70 della Costituzione.

Art. 12 – Rappresentanza presso la Camera

Il Collegio rappresenta gli Ambasciatori e le Ambasciatrici presso la Camera dello Statodellarte, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione. Riporta tempestivamente loro gli esiti delle sedute della Camera di interesse per la loro attività. Può proporre alla Camera, per il tramite della Presidenza, l'adozione di indirizzi e di provvedimenti rilevanti per le Ambasciate, nonché proporre alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione, la cessazione o la sospensione di un Forum quando ne ricorrano le condizioni.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento, elaborato da Cittadellarte e consegnato allo Statodellarte ai sensi delle disposizioni transitorie della Costituzione, entra in vigore con la seduta inaugurale della Camera, contestualmente all'entrata in vigore della Costituzione. È successivamente modificabile dalla Camera con la procedura di cui all'articolo 56 della Costituzione, su proposta della Presidenza. Le modifiche non possono in alcun caso modificare o alterare le disposizioni della Costituzione.